



**COMUNE DI FALOPPIO
PROVINCIA DI COMO**

**PIANO TRIENNALE
DI PREVENZIONE
DELLA CORRUZIONE
E DELLA TRASPARENZA
2017/2019**

**PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA
PER IL TRIENNIO 2017-2019**

SOMMARIO

Premessa: l'analisi interna ed esterna del contesto

Capo I: Il Piano triennale di prevenzione della corruzione

Art. 1 - *Disposizioni generali*

Art. 2 - *Qualificazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione*

Art. 3 - *Finalità ed obiettivi del Piano triennale di prevenzione della corruzione*

Capo II: Organi di indirizzo ed organo tecnico

Art. 4 - *Funzioni ed obblighi*

Art. 5 - *L'Autorità Locale Anticorruzione: funzioni ed obblighi*

Art. 6 - *Le competenze dell'Autorità Locale Anticorruzione*

Art. 7 - *Atti dell'Autorità Locale Anticorruzione*

Art. 8 - *Responsabilità dell'Autorità Locale Anticorruzione*

Capo III: Personale

Art. 9 - *I Referenti del Piano*

Art. 10 - *I dipendenti*

Art. 11 - *I compiti dei Responsabili d'Area e dei dipendenti*

Capo IV: Organismi di controllo

Art. 12 - *Organismo Comunale di Valutazione*

Art. 13 - *Organo di Revisione economico-finanziaria*

Capo V: Il rischio

Art. 14 - *Principi per la gestione del rischio*

Art. 15 - *Materie a rischio di corruzione*

Art. 16 - *Valutazione del rischio- raccordo col ciclo della performance*

Capo VI: Segnalazione di illeciti

Art. 17 - *Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti (whistleblower)*

Capo VII: La formazione

Art. 18 - *Il Piano triennale di formazione*

Capo VIII: La trasparenza

Art. 19 - *Piano triennale per la trasparenza e l'integrità*

- Art. 20 - *Finalità del Piano triennale per la trasparenza e l'integrità*
Art. 21 - *Approvazione del Piano triennale per la trasparenza e l'integrità e competenze dell'ente*
Art. 22 - *Il Responsabile per la trasparenza*
Art. 23 - *Funzioni dell'Organismo Comunale di Valutazione*
Art. 24 - *Amministrazione trasparente*
Art. 25 - *Qualità delle informazioni*
Art. 26 - *Profili sanzionatori*

Capo IX: Le altre funzioni

- Art. 27 - *Individuazione competenze funzioni ulteriori*

Capo X: Norme finali

- Art. 28 - *Modulistica dichiarativa*
Art. 29 - *Entrata in vigore e comunicazioni*

allegati:

- modello dichiarazione insussistenza cause di incompatibilità
- relazione descrittiva PTTI ed obiettivi annuali
- schema excel PTTI per adempimenti, responsabili, tempistiche

PREMESSA: L'ANALISI INTERNA ED ESTERNA DEL CONTESTO

Il Comune di Faloppio conta circa 4.700 abitanti; situato nella provincia di Como, fa parte dell'Unione dei Comuni Lombarda Terre di Frontiera ed il personale è incardinato nell'organico di tale Ente, oltre al Segretario comunale convenzionato con altri Enti.. I dipendenti incaricati di posizione organizzativa, tutti inquadrati nella categoria giuridica D, posseggono le competenze tecniche, l'esperienza e le capacità personali per ben riconoscere l'importanza che il profilo dell'anticorruzione riveste nell'ambito generale della cd. "governance". Già coinvolti nelle prime attività di formazione specifica, su di essi si investirà ulteriormente a fini di aggiornamento poiché sono i soggetti ai quali viene concretamente affidata la gestione cui la responsabilità, anche in termini di anticorruzione, si connette.

La struttura essenziale dell'organizzazione amministrativa e la relativa esiguità delle risorse economiche spendibili costituiscono un intrinseco limite al rischio corruzione; ciononostante, l'approntamento di misure che riducano ulteriormente tale rischio si appalesa come opportuna, in considerazione non solo della loro obbligatorietà ma anche delle risultanze di cui alla "relazione sull'attività delle forze di Polizia, sullo stato dell'ordine e della sicurezza pubblica e sulla criminalità organizzata" (riferita all'anno 2014, comunicata alla Presidenza del Consiglio il 14.1.2016, ultima disponibile sul sito della Camera dei Deputati). Tale relazione, in riferimento alla Regione Lombardia, evidenzia il tentativo, da parte di sodalizi di tipo mafioso, di infiltrazioni all'interno della Pubblica amministrazione e nell'aggiudicazione di lavori pubblici (si vedano, per quanto concerne la provincia di Como, i rilievi di cui alla pagina 344 della relazione). Tale dato statistico, seppure non direttamente riferito al Comune di Faloppio bensì all'ambito regionale complessivo, rende pertanto consigliabili azioni esterne sinergiche e controlli interni efficaci, utili comunque ad evitare che anche realtà teoricamente meno appetibili possano diventare parte di un sistema corruttivo purtroppo in continua ascesa. A fini di contrasto e contenimento del rischio corruzione, si conferma il ruolo primario assunto dalla nuova centrale unica di committenza per l'aggiudicazione degli appalti, costituita presso la Provincia di Como ed operativa dal 1.11.2015. L'obiettivo del presente Piano è dunque quello di costituire un complesso di misure interne che, coordinate alle procedure esternalizzate, possano con buona probabilità, e considerato sia il contesto interno che quello esterno, ridurre il rischio corruzione per questo Comune.

Nel presente documento si integrano, coordinandoli in unico testo denominato PTPCT:

- il piano triennale di prevenzione della corruzione (PTPC);
 - il programma triennale per la trasparenza e l'integrità (PTTI),
- secondo le previsioni di cui al novellato art. 10 del D.Lvo 33/2013.

CAPO I

IL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

Art. 1

Disposizioni generali

Le disposizioni di prevenzione della corruzione e dell'illegalità all'interno della Pubblica amministrazione:

- sono diretta emanazione dei principi fondamentali dell'ordinamento giuridico;
- costituiscono diretta attuazione del principio di imparzialità di cui all'articolo 97 della [Costituzione della Repubblica Italiana](#);
- devono essere applicate in questo Comune, così come in tutte le amministrazioni pubbliche di cui al comma secondo dell'art. 1 del [Decreto Legislativo n. 165 del 30 marzo 2001](#).

Pertanto il presente Piano viene approvato:

- in attuazione della convenzione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione, adottata dall'Assemblea generale ONU il 31 ottobre 2003, ratificata ai sensi della [legge 3 agosto 2009, n. 116](#);
- in esecuzione della convenzione penale sulla corruzione, fatta a Strasburgo il 27 gennaio 1999, ratificata ai sensi della [legge 28 giugno 2012, n. 110](#);
- in applicazione della [legge 6 novembre 2012, n. 190](#), che reca disposizioni in tema di contrasto alla corruzione ed all'illegalità nella Pubblica amministrazione;

- in applicazione del [Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33](#), in tema di riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche amministrazioni;
- in applicazione del [Decreto Legislativo 8 aprile 2013, n. 39](#), in tema di disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le Pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della [legge 6 novembre 2012, n. 190](#);
- in applicazione del [Decreto Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62](#), in tema di regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del [Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165](#);
- in attuazione del Piano Nazionale Anticorruzione 2016, approvato con [Delibera ANAC n. 831 del 3 agosto 2016](#).

In particolare, il Piano 2017 tiene conto delle innovazioni apportate:

- dal D.Lvo 97/2016, recante “*Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33*”;
- dalla determinazione ANAC 12/2015, recante l’”*Aggiornamento 2015 al Piano Nazionale Anticorruzione*”, con particolare riferimento all’obbligo di analisi del contesto interno e esterno ed all’obbligo di mappatura dei processi;
- dalla già citata deliberazione ANAC 831/2016;
- (per espressa indicazione del PNA 2016) dal Decreto del Ministero dell’Interno 25.9.2015, recante la “*Determinazione degli indicatori di anomalia al fine di agevolare l’individuazione delle operazioni sospette di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo da parte degli uffici della Pubblica amministrazione*”;
- delle “*Prime linee guida recanti indicazioni sull’attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel D.Lgs 33/2013 come modificato dal D.Lgs 97/2016*”, approvate con delibera ANAC n. 1310 del 28.12.2016.

Art. 2

Qualificazione e coordinamento del Piano

L'organo di indirizzo definisce gli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza, che costituiscono contenuto necessario dei documenti di programmazione strategico-gestionale (DUP) e del PTPCT, ai sensi del D.Lvo 97/2016, art. 41, comma 1, lettera g. La competenza all'approvazione del PTPCT è della Giunta comunale.

Art. 3

Finalità ed obiettivi del Piano triennale di prevenzione della corruzione

Il Piano triennale di prevenzione della corruzione è finalizzato a:

- a) prevenire la corruzione e/o l’illegalità attraverso una valutazione del diverso livello di esposizione dell’ente al rischio di corruzione;
- b) indicare gli interventi organizzativi volti a prevenire il medesimo rischio;
- c) attivare le procedure appropriate per selezionare e formare, in collaborazione con la Scuola Nazionale dell’Amministrazione o con enti diversi, i dipendenti chiamati ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione.

Il Piano ha inoltre come obiettivi quelli di:

- d) evidenziare e considerare, tra le attività maggiormente sensibili ed alla stregua delle stesse, non soltanto generalmente quelle di cui all’articolo 1, comma 16, della [legge n. 190/2012](#), ma anche quelle successivamente elencate all’art. 15;

- e) assicurare gli interventi organizzativi destinati a prevenire il rischio di corruzione e/o di illegalità nelle materie di cui al punto d);
- f) garantire l' idoneità, morale ed operativa, del personale chiamato ad operare nei settori sensibili;
- g) assicurare la puntuale applicazione delle norme sulla trasparenza;
- h) assicurare la puntuale applicazione delle norme sulle inconfiribilità e sulle incompatibilità;
- i) assicurare la puntuale applicazione del codice di comportamento dei dipendenti.

CAPO II ORGANI DI INDIRIZZO E ORGANO TECNICO

Art. 4 *Funzioni ed obblighi*

Il Comune:

- tramite il Sindaco, designa l' Autorità locale anticorruzione, quale Responsabile ai sensi dell' art. 1, comma settimo, della [legge n. 190/2012](#), che nel caso degli enti locali è, di norma, il Segretario comunale;
- tramite la Giunta, adotta, entro il 31 gennaio di ogni anno, su proposta dell' Autorità locale anticorruzione, il Piano triennale di prevenzione della corruzione e i suoi aggiornamenti;
- tramite la Giunta, adotta eventuali atti di indirizzo a carattere generale, anche proposti dall' Autorità Locale Anticorruzione, che siano direttamente o indirettamente finalizzati alla prevenzione della corruzione.

Ai sensi del combinato disposto:

- dell' art. 50, comma 10, del D.Lvo 267/2000;
- dell' art. 1 comma 10 della L. 190/2012,

il Sindaco nomina i Responsabili d' Area. Salva diversa decisione sindacale, il criterio di rotazione negli incarichi, in considerazione delle ridotte caratteristiche dimensionali dell' ente e della carenza di personale in servizio, non trova applicazione ai sensi della L. 208/2015, art. 1, comma 221 ultima parte.

Art. 5 *L' Autorità locale anticorruzione: funzioni ed obblighi*

L' Autorità locale anticorruzione, quale responsabile della prevenzione ai sensi della [legge n. 190/2012](#), provvede a:

- elaborare la proposta di Piano triennale di prevenzione della corruzione;
- sottoporre il P.T.P.C. all' approvazione della Giunta;
- informare dell' avvenuta approvazione l' A.N.A.C. ed il Prefetto della provincia;
- svolgere i compiti indicati nella [Circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 1 del 2013](#);
- assicurare l' attuazione degli obblighi di trasparenza, ai sensi dell' art. 43 del [Decreto Legislativo n. 33 del 2013](#); è fatta salva la possibilità di delega delle funzioni ad un Responsabile d' area, ai sensi dell' art. 1 comma 7 della legge 190/2012;
- vigilare sul rispetto delle norme in materia di inconfiribilità e incompatibilità, ai sensi dell' art. 1 della [legge n. 190 del 2012](#) e dell' art. 15 [Decreto Legislativo n. 39 del 2013](#);
- definire procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti destinati ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione ai sensi dell' art. 1, comma 8, [legge n. 190 del 2012](#) e del [Decreto del Presidente della Repubblica n. 62 del 2013](#);

- verificare l’efficace attuazione del P.T.P.C. e la sua idoneità ai sensi dell’art. 1, comma 10, lett. a), della [legge n. 190 del 2012](#);
- proporre modifiche al P.T.P.C. in caso di accertamento di significative violazioni o di mutamenti dell’organizzazione ai sensi dell’art. 1, comma 10, lett. a), della [legge n. 190 del 2012](#);
- individuare il personale da inserire nei percorsi di formazione sui temi dell’etica e della legalità ai sensi dell’art. 1, comma 10, lett. c), della [legge n. 190 del 2012](#) e del [Decreto del Presidente della Repubblica n. 62 del 2013](#);
- elaborare la relazione annuale sull’attività svolta ed assicurarne la pubblicazione ai sensi dell’art. 1, comma 14, della [legge n. 190 del 2012](#), entro il 15 dicembre di ogni anno, salvo proroghe normativamente previste.

L’attività di elaborazione e redazione del Piano non può essere affidata ad altri soggetti, né interni né esterni, e deve avvenire senza costi aggiuntivi per l’ente garantendo, in tal modo, l’invarianza della spesa di cui all’art. 2 della [legge n. 190/2012](#).

Art. 6

Le competenze generali dell’Autorità Locale Anticorruzione

È di competenza dell’Autorità Locale Anticorruzione:

- a) l’approvazione, entro il 31 gennaio salvo proroghe, del referto sull’attuazione del P.T.P.C. dell’anno precedente: il referto prende atto delle relazioni presentate dai Responsabili d’Area sui risultati ottenuti in esecuzione del Piano dell’anno precedente. Il referto evidenzia conclusivamente, anche sulla scorta degli indicatori specifici anticorruzione di cui al successivo articolo 11, se sussistano o meno elementi di irregolarità, di cui si terrà conto sia a fini disciplinari che a fini di valutazione della performance. Nei casi più gravi, l’Autorità Locale Anticorruzione riferisce direttamente all’Autorità giudiziaria ed all’ANAC e valuta l’opportunità di disporre l’annullamento degli atti in sede di autotutela. Il referto ha valore di monitoraggio generale annuale.
- b) la sottoposizione, entro il 31 gennaio, dello stesso referto all’Organismo Comunale di Valutazione, o suo equivalente, per le attività di valutazione dei Responsabili d’Area;
- c) l’individuazione, su proposta dei Responsabili competenti, del personale da inserire nei programmi di formazione;
- d) l’attivazione delle azioni correttive per l’eliminazione delle criticità segnalate;
- e) la verifica dell’obbligo, entro il 31 gennaio di ogni anno, dell’avvenuto contenimento, ai sensi di legge, degli incarichi dirigenziali a contratto nella misura massima di percentuale dei posti effettivamente coperti della dotazione organica della qualifica dirigenziale;
- f) l’approvazione, su proposta dei Responsabili d’Area e ove tecnicamente possibile, dell’elenco del personale da sottoporre a rotazione.

Art. 7

Atti dell’Autorità Locale Anticorruzione

Le funzioni ed i poteri dell’Autorità locale anticorruzione possono essere esercitati:

- in forma verbale;
- in forma scritta, sia cartacea che informatica.

Nella prima ipotesi l’Autorità si relaziona con il soggetto pubblico o privato, o con entrambi, senza ricorrere a documentare l’intervento; qualora il soggetto lo richieda, può essere redatto apposito “*Verbale di intervento*”: tale verbale deve essere stilato obbligatoriamente a seguito di intervento esperito su segnalazione o denuncia, e conclusosi senza rilevazione di atti o comportamenti illeciti (poiché, nel caso siano riscontrati comportamenti e/o atti qualificabili come tali, l’Autorità deve procedere con denuncia all’Autorità giudiziaria).

Nella seconda ipotesi l’Autorità manifesta il suo intervento:

- a) nella forma dell’*ordine*, qualora debba intimare la rimozione di un atto, o l’eliminazione di un comportamento, che comportino il rischio di contrasto con la normativa in tema di corruzione o illegalità;

- b) nella forma della *denuncia*, circostanziata, da trasmettere all'Autorità giudiziaria e per conoscenza all'Autorità Nazionale Anticorruzione ed al Prefetto, qualora ravvisi certi la consumazione o il tentativo di una fattispecie di reato, realizzati mediante l'adozione di un atto o mediante un comportamento contrari alle norme anticorruzione.

Art. 8

Responsabilità dell'Autorità Locale Anticorruzione

L'eventuale commissione, all'interno dell'Amministrazione, di un reato di corruzione accertato con sentenza passata in giudicato realizza una forma di responsabilità dell'Autorità Locale Anticorruzione della forma tipologica dirigenziale, oltre che una responsabilità per il danno erariale e all'immagine della Pubblica amministrazione, salvo che l'Autorità provi tutte le seguenti circostanze:

- a) di avere predisposto, prima della commissione del fatto, la proposta di Piano di prevenzione della corruzione;
b) di aver posto in essere le azioni di monitoraggio sul Piano e sulla sua osservanza.

La sanzione a carico dell'Autorità Locale Anticorruzione non può essere inferiore alla sospensione dal servizio con privazione della retribuzione, da un minimo di un mese ad un massimo di sei mesi.

In caso di ripetute violazioni delle misure di prevenzione previste dal Piano, l'Autorità Locale Anticorruzione risponde ai sensi dell'articolo 21 del [Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165](#), e successive modificazioni, nonché, per omesso controllo, sul piano disciplinare.

CAPO III PERSONALE

Art. 9

I referenti del Piano

I Responsabili d'Area e di procedimento sono referenti per l'attuazione e il monitoraggio del Piano anticorruzione, ognuno per le proprie competenze.

I referenti collaborano con l'Autorità Locale Anticorruzione per l'applicazione puntuale del Piano triennale di prevenzione della corruzione.

Ai sensi delle previsioni di cui ai commi 1-bis), 1-ter), 1-quater) dell'art. 16 del [Decreto Legislativo n. 165 del 2001](#), è compito di tutti i referenti:

- concorrere alla definizione di misure idonee a prevenire e contrastare i fenomeni di corruzione e a controllarne il rispetto da parte dei dipendenti dell'ufficio cui sono preposti;
- fornire le informazioni richieste per l'individuazione delle attività nell'ambito delle quali è più elevato il rischio corruzione;
- formulare specifiche proposte volte alla prevenzione del rischio medesimo;
- provvedere al monitoraggio delle attività nell'ambito delle quali è più elevato il rischio corruzione svolte nell'ufficio a cui sono preposti, disponendo, con provvedimento motivato, la rotazione del personale nei casi di avvio di procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura corruttiva.

I referenti Responsabili d'area, inoltre, secondo quanto previsto nella [Circolare Dipartimento della Funzione Pubblica n. 1 del 2013](#):

- svolgono attività informativa nei confronti dell'Autorità Locale Anticorruzione, affinché questa abbia elementi di valutazione e di riscontro sull'intera struttura organizzativa, sull'attività dell'Amministrazione e sulle condotte assunte;
- osservano e fanno osservare le misure contenute nel P.T.P.C.T. ai sensi dell'art. 1, comma 14, della [legge n. 190 del 2012](#);
- svolgono attività informativa nei confronti dell'Autorità Locale Anticorruzione e dell'Autorità giudiziaria ai sensi dell'art. del 16 [Decreto Legislativo n. 165 del 2001](#); dell'art. 20 del [Decreto del Presidente della Repubblica n. 3 del 1957](#); art. 1, comma 3, della [legge n. 20 del 1994](#); dell'art. 331 del codice di procedura penale);
- partecipano al processo di gestione del rischio;
- propongono le misure di prevenzione ai sensi dell'art. 16 del [Decreto Legislativo n. 165 del 2001](#);

- assicurano l’osservanza del codice di comportamento dei dipendenti e verificano le ipotesi di violazione ai sensi del [Decreto del Presidente della Repubblica n. 62 del 2013](#);
- adottano le misure gestionali, quali la proposta di avvio di procedimenti disciplinari, di sospensione e di rotazione del personale ai sensi degli artt. 16 e 55 bis del [Decreto Legislativo n. 165 del 2001](#);
- assicurano la tracciabilità dei processi decisionali all’interno dei provvedimenti di competenza, anche attraverso l’aggiornamento della mappatura dei processi medesimi, da pubblicare nell’apposita sezione in “Amministrazione trasparente”;
- assicurano che siano scongiurate ipotesi di conflitto di interesse;
- realizzano azioni di sensibilizzazione e qualità dei rapporti con la società civile;
- condividono le attività decisionali mediante riunioni a cui partecipano tutti i Responsabili d’Area, di norma convocate con cadenza mensile, anche allo scopo di programmare i procedimenti di competenza coordinandosi con le altre aree, evitando duplicazioni o sovrapposizioni di attività e velocizzando l’iter condiviso. Tale attività viene espressamente riconosciuta dalla sezione 7.2 del Piano Nazionale Anticorruzione 2016 quale efficace scelta organizzativa di condivisione, alternativa alla misura della rotazione.

Art. 10

I dipendenti

Tutti i dipendenti, osservando le disposizioni del sistema generale anticorruzione di cui al presente Piano:

- concorrono ad attuare la prevenzione ai sensi dell’art. 1, comma 14, della [legge n. 190 del 2012](#);
- partecipano al processo di gestione del rischio di cui all’Allegato 1, par. B.1.2. del Piano Nazionale Anticorruzione;
- segnalano le situazioni di illecito all’Autorità Locale Anticorruzione, al proprio Responsabile d’Area e all’Ufficio procedimenti disciplinari, ai sensi dell’art. 54bis del [Decreto Legislativo n. 165 del 2001](#);
- segnalano casi di personale in conflitto di interessi ai sensi dell’art. 6 bis della [legge n. 241 del 1990](#) e degli artt. 6 e 7 del [Decreto del Presidente della Repubblica n. 62 del 2013](#).

Art. 11

I compiti dei Responsabili d’Area e dei dipendenti - monitoraggio

I Responsabili d’Area e i dipendenti in generale, in relazione alle proprie competenze normativamente previste, hanno l’onere di venire a conoscenza del PTPCT e provvedono a darvi esecuzione; pertanto è fatto loro obbligo di astenersi, ai sensi dell’art. 6 bis) della [legge n. 241/1990](#), in caso di conflitto di interessi e/o di incompatibilità, segnalando tempestivamente ogni analogo, anche potenziale, situazione.

Ai Responsabili d’Area è fatto obbligo di provvedere periodicamente alla verifica del rispetto dei tempi procedurali nell’Area di competenza ed eventualmente a risolvere immediatamente le anomalie riscontrate, dandone tempestiva informazione all’Autorità Locale Anticorruzione, per la sua relazione conclusiva.

Ai Responsabili d’Area e di procedimento è fatto obbligo di inserire nei bandi di gara o nelle lettere di invito un richiamo espresso alle regole di integrità di cui al presente Piano, prevedendo specificamente, in caso di mancato rispetto di esse, l’esclusione dalla gara o la risoluzione del contratto.

A fini di monitoraggio generale, nonché di controllo specifico del rispetto dei principi di concorrenza e rotazione, i Responsabili d’Area:

- ove in un semestre dispongano più di un affidamento al medesimo operatore economico, oppure
- ove provvedano a prorogare contratti, o ad affidarne in via d’urgenza

ne informano tempestivamente l’Autorità locale anticorruzione, relazionando in merito alle motivazioni. L’Organismo Comunale di Valutazione, cui le informazioni vengono trasmesse, tiene conto delle motivazioni adottate, qualora insostenibili, ai fini della valutazione complessiva, salvo ulteriori provvedimenti.

I Responsabili d’Area propongono annualmente all’Autorità Locale Anticorruzione, con unico documento collegiale, il personale da includere nei programmi di formazione, con riferimento alle attività maggiormente sensibili alla corruzione individuate nel presente P.T.P.C.T.; la proposta, da elaborarsi preferibilmente entro il 15 febbraio, deve contenere:

- le materie oggetto di formazione;
- il nominativo dei dipendenti, di tutte le qualifiche, che svolgono attività rilevanti nell’ambito delle materie sopra citate.

I Responsabili d’Area fanno pervenire all’Autorità locale Anticorruzione la relazione annuale riassuntiva, di cui al precedente art. 6 lettera b, entro il 15 gennaio di ogni anno. In essa i Responsabili, oltre a dar conto delle risultanze del monitoraggio ed a suggerire eventuali correttivi di miglioramento del Piano vigente, danno evidenza, come indicatori specifici di attività anticorruzione:

- alla percentuale degli affidamenti diretti di appalti di beni, servizi o lavori rispetto al numero totale di affidamenti avvenuti nell’anno;
- al numero di affidamenti che hanno utilizzato come criterio di scelta quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, laddove tale criterio non sia obbligatorio per legge.

I dati di cui sopra vengono considerati, dall’Autorità Locale Anticorruzione, ai fini della valutazione del rischio.

I Responsabili d’area e di procedimento informano immediatamente e per iscritto l’Autorità locale anticorruzione al ricorrere, nell’attività di rispettiva competenza, degli indicatori di anomalia di cui al D.M. Interno 25.9.2015, in tema di operazioni sospette di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo da parte degli uffici della pubblica amministrazione.

CAPO IV ORGANISMI DI CONTROLLO

Art. 12

Organismo Comunale di Valutazione

L’Organismo Comunale di Valutazione, o analogo organismo di cui all’art. 14 del [Decreto Legislativo n. 150 del 2009](#), è organismo di controllo interno e partecipa al sistema dei controlli interni.

Pertanto esso:

- prende parte attiva al processo di gestione del rischio, come definito ai sensi dell’allegato 1, par. B.1.2. del Piano Nazionale Anticorruzione 2015;
- prende in considerazione, analizza e valuta, nello svolgimento dei compiti ad esso attribuiti, le azioni inerenti alla prevenzione della corruzione ed i rischi connessi, e riferisce all’Autorità Locale Anticorruzione;
- esercita specifiche attribuzioni collegate all’attività anticorruzione in materia di trasparenza amministrativa ai sensi degli artt. 43 e 44 [Decreto Legislativo n. 33 del 2013](#);
- esprime parere sul codice di comportamento dei dipendenti adottato dall’Amministrazione ai sensi dell’art. 54, comma 5, [Decreto Legislativo n. 165 del 2001](#) e del [Decreto del Presidente della Repubblica n. 62 del 2013](#).

Per la sua attività di valutazione annuale dei Responsabili d’Area, l’Organismo Comunale di Valutazione tiene conto anche degli indicatori specifici in materia di anticorruzione di cui all’art. 11 comma 4.

Art. 13

Organo di revisione economico-finanziaria

L’Organo di revisione economico-finanziaria, di cui all’art. 234 e seguenti del [Decreto Legislativo n. 267 del 2000](#), è organismo di collaborazione e di controllo e partecipa al sistema dei controlli interni.

Pertanto esso:

- prende parte attiva al processo di gestione del rischio, come definito ai sensi dell’allegato 1, par. B.1.2. del Piano Nazionale Anticorruzione 2015;
- prende in considerazione, analizza e valuta, nello svolgimento dei compiti ad esso attribuiti, le azioni inerenti alla prevenzione della corruzione ed i rischi connessi, e riferisce all’Autorità Locale Anticorruzione;
- esprime pareri obbligatori sugli atti di rilevanza economico-finanziaria di natura programmatica.

CAPO V

IL RISCHIO

Art. 14

Principi per la gestione del rischio

Il rischio consiste nella capacità potenziale di un atto o di un comportamento di creare conseguenze illegali a danno della Pubblica amministrazione.

Il rischio richiede un'attenzione dedicata quale fattispecie da scongiurare, in termini assoluti, a tutela dell'integrità delle condotte amministrative.

La gestione del rischio, a tutti i livelli, deve essere:

- efficace;
- sistematica;
- strutturata;
- tempestiva;
- dinamica;
- trasparente.

La gestione del rischio deve essere destinata a:

- creare e proteggere il valore delle azioni e dei comportamenti;
- essere parte integrante di tutti i processi organizzativi;
- essere parte di ogni processo decisionale,
- fondarsi sulle migliori informazioni disponibili;
- favorire il miglioramento continuo dell'organizzazione e dei procedimenti.

Il rischio viene affrontato:

- col monitoraggio annuale ed eventualmente anche semestrale di cui agli articoli 6 ed 11;
- con la valutazione del rischio, operata ai sensi di cui all'art. 16.

Il rischio viene ridotto:

- con la condivisione dei processi decisionali di cui all'art.9 ultimo comma;
- con le misure correttive di cui all'art. 6 lettera b.

Il rischio viene rivelato:

- con la possibilità di segnalazione del dipendente di cui all'art. 17.

Art. 15

Materie a rischio di corruzione

Sono classificate come sensibili alla corruzione, oltre alle materie previste in generale dall'art. 1, comma 16, della [legge n. 190/2012](#):

- 1) le ipotesi di incompatibilità previste dal codice di comportamento dei dipendenti;
- 2) le attività ove devono essere assicurati "livelli essenziali" nelle prestazioni;
- 3) la concessione della cittadinanza italiana;
- 4) la realizzazione di opere pubbliche;
- 5) la pianificazione urbanistica: strumenti urbanistici; attività edilizia privata, cimiteriale e condono edilizio, in particolare le attività istruttorie;
- 6) il trasporto e lo smaltimento di rifiuti;
- 7) il rilascio di autorizzazioni allo svolgimento di attività di vendita su aree pubbliche;
- 8) le attività di accertamento e di verifica dell'elusione e dell'evasione fiscale;
- 9) l'erogazione dei servizi sociali;
- 10) le attività di Polizia locale, con specifico riferimento a:
 - a) procedimenti sanzionatori relativi agli illeciti accertati nelle materie di competenza;
 - b) attività di accertamento svolte su richiesta dell'Autorità giudiziaria;
 - c) autorizzazioni e/o concessioni di competenza della Polizia locale.

Art. 16

Valutazione del rischio- Raccordo col ciclo della performance

Come prescritto dal Piano Nazionale Anticorruzione, gli adempimenti, i compiti e le responsabilità inseriti nel presente Piano devono essere inseriti nell'ambito del cd. ciclo delle performance. A tal fine, ciascun Responsabile d'Area provvede, in fase di elaborazione della proposta di bilancio di previsione annuale, alla valutazione del rischio connesso alle attività da esercitare nell'esercizio di riferimento, per il settore di competenza.

Per valutazione del rischio si intende la quantificazione del grado di esposizione alla corruzione: detta valutazione va elaborata sia in relazione alle materie previste dalla legge 190/2012, art. 1 comma 16, sia in relazione a quelle ulteriori individuate dal precedente art. 15 del presente Piano. La valutazione va operata in riferimento alle attività delle quali si prevede la sicura realizzazione nel corso dell'anno, separatamente per ciascuna attività o aggregando attività con caratteristiche di rischio comuni; tuttavia, qualora la necessità di adempimenti a rischio si realizzasse nel corso dell'esercizio, la valutazione del rischio connesso potrà essere operata anche successivamente.

La valutazione del rischio è effettuata mediante compilazione della tabella "allegato 5" del Piano Nazionale Anticorruzione 2015.

CAPO VI

SEGNALAZIONE DI ILLECITI

Art. 17

Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti

Ad eccezione dei casi di responsabilità a titolo di calunnia o diffamazione, ovvero di responsabilità ai sensi dell'art. 2043 del codice civile in tema di risarcimento per fatto illecito, il dipendente comunale che denuncia all'Autorità giudiziaria o alla Corte dei conti, ovvero riferisce al proprio superiore gerarchico condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro, non può essere sanzionato, licenziato o sottoposto a misure discriminatorie per motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia. La denuncia del segnalante è sottratta all'accesso previsto dagli articoli 22 e seguenti della legge 241/1990.

In sede di procedimento disciplinare a carico dell'eventuale responsabile del fatto illecito, l'identità del segnalante non può essere rivelata senza il suo consenso, se la contestazione dell'addebito è fondata anche su accertamenti ulteriori rispetto alla segnalazione. Qualora la contestazione sia fondata solo sulla segnalazione, l'identità può essere rivelata ove la sua conoscenza sia indispensabile per la difesa dell'incolpato.

L'adozione di misure discriminatorie a danno del dipendente segnalante è comunicata all'ANAC dallo stesso segnalante o eventualmente dall'organizzazione sindacale cui esso fa capo.

Nella sottosezione "Altri contenuti – corruzione" di Amministrazione trasparente, l'Amministrazione si impegna a mettere a disposizione, nel corso dell'anno 2017, un sistema anonimo ed informatizzato di inoltro di eventuali segnalazioni.

CAPO VII

LA FORMAZIONE

Art. 18

Il Piano triennale di formazione

Ai fini di cui al precedente articolo 11 comma 4, i Responsabili d'Area predispongono la proposta di Piano triennale di formazione, inerente alle attività sensibili alla corruzione, e lo sottopongono all'Autorità Locale Anticorruzione per la conseguente adozione con suo atto, da approvarsi a seguito di reperimento delle necessarie risorse economiche nel bilancio annuale di previsione.

Nel Piano triennale di formazione, che riveste qualificazione formale di atto strumentale alla realizzazione del presente Piano, sono:

- a) definite le materie oggetto di formazione relative alle attività indicate all'articolo precedente, nonché ai temi della legalità e dell'etica;
- b) individuati i dipendenti che svolgono attività nell'ambito delle materie sopra citate;
- c) decise le attività formative, prevedendo la formazione teorica ed applicata.

Il Piano di formazione approvato viene comunicato al Organismo Comunale di Valutazione ed alle organizzazioni sindacali.

CAPO VIII LA TRASPARENZA

IL PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITÀ

Art. 19

Programma triennale per la trasparenza e l'integrità (P.T.T.I.)

Il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità costituisce apposita sezione del presente Piano, in forma di allegato. Esso contiene misure coordinate agli interventi previsti dal Piano medesimo ed è pertanto pienamente integrato con esso, come disposto dal D.Lvo 97/2016 e dalle linee guida ANAC n. 1310/2016.

L'allegato contiene il riferimento alla sezione "Amministrazione trasparente" per come strutturata al momento dell'approvazione del presente PTPCT; le eventuali variazioni da apportare ai sensi delle linee guida di cui alla deliberazione ANAC 1310/2016 saranno disposte nel corso dell'anno.

Art. 20

Finalità del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità

Il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità è finalizzato a dare piena applicazione al principio di trasparenza, qualificata:

- ai sensi dell'art. 1, comma primo, del [Decreto Legislativo n. 33 del 2013](#), quale *accessibilità totale delle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche;*
- ed, ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera m) della [Costituzione](#), come *determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale.*

Il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità costituisce l'opportuno completamento delle misure idonee per l'affermazione della legalità, come presupposto culturale diffuso, e uno degli strumenti utili per prevenire comportamenti corruttivi.

Il presente Piano, che richiede la determinazione delle attività, dei provvedimenti e delle iniziative per l'adempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, considera come necessarie le misure organizzative strumentali alla definizione della regolarità e della tempestività dei flussi informativi riferiti ai Responsabili d'Area e di procedimento.

Il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità viene redatto osservando, in particolare, le disposizioni del Piano Nazionale Anticorruzione e le delibere dell'ANAC recanti le relative linee guida.

Sono considerati obiettivi strategici quelli connessi alle pubblicazioni obbligatorie.

Art. 21

Approvazione del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità: competenze dell'ente

Ai sensi dell'art. 10 del [D.Lgs. n. 33 del 2013](#), l'Amministrazione comunale indica, in apposita sezione del Piano, i responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei documenti, quale strumento idoneo a garantire un adeguato livello di trasparenza e di sviluppo della cultura dell'integrità.

Nell'ambito del P.T.T.I. vengono specificati, in relazione ad ogni obbligo informativo da pubblicarsi nella sezione "Amministrazione trasparente", i tempi di attuazione ed i soggetti responsabili.

In linea generale, ai fini della pubblicazione sul sito web di atti e informazioni, ciascun Responsabile d'Area e/o di procedimento che non sia abilitato alla pubblicazione diretta è tenuto a trasmettere tempestivamente il documento da pubblicare all'ufficio competente per la pubblicazione, indicato nel programma; diverse responsabilità possono essere individuate nel P.T.T.I., specie in riferimento ad obblighi che possono riguardare più uffici.

Art. 22

Il Responsabile per la trasparenza

Il Responsabile per la trasparenza è individuato, di norma, nella figura del Segretario comunale, quale Autorità Locale Anticorruzione.

Il Responsabile, ai sensi dell'art. 43 del [D.Lgs. n. 33 del 2013](#), svolge stabilmente un'attività di controllo sull'adempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, assicurando la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate.

Gli obblighi di pubblicazione gravano sui soggetti, Responsabili d'Area o del procedimento, competenti in materia e/o individuati dal P.T.T.I.

Qualora rilevi inadempimenti, il Responsabile per la trasparenza invita il competente responsabile della pubblicazione ad adempiere tempestivamente; nel caso di perdurare dell'inadempimento dopo il termine allo scopo assegnato, il Responsabile per la trasparenza segnala il caso all'organo di indirizzo politico, all'Organismo Comunale di Valutazione, all'Autorità Nazionale Anticorruzione e, nei casi più gravi, all'Ufficio per i procedimenti disciplinari.

Art. 23

Funzioni dell'Organismo Comunale di Valutazione

Le funzioni dell'Organismo Comunale di Valutazione (o organo analogo) da espletarsi ai fini di cui al presente Piano sono così determinate:

- verifica della coerenza tra gli obiettivi previsti nel Programma triennale per la trasparenza e l'integrità di cui all'articolo 10 del [D.Lgs. n. 33 del 2013](#) e quelli indicati nel piano esecutivo di gestione, o documento analogo;
- utilizzo delle informazioni e dei dati relativi all'attuazione degli obblighi di trasparenza ai fini della misurazione e valutazione delle performance, sia organizzative che individuali.

Art. 24

Amministrazione trasparente

La corretta attuazione della disciplina della trasparenza impone che nella home page del sito web comunale sia presente ed aggiornata la sezione a tema denominata "Amministrazione trasparente". Essa ha sostituito la sezione denominata "Trasparenza, valutazione e merito", precedentemente istituita ai sensi dell'art. 11 del [D.Lgs. n. 150 del 2009](#).

La sezione *Amministrazione trasparente* è strutturata in sottosezioni, i cui numero, denominazione e contenuto sono definiti dalla legge e dalle relative linee guida ANAC.

Art. 25
Qualità delle informazioni

L'ente garantisce la qualità delle informazioni inserite nel sito istituzionale, nel rispetto degli obblighi di pubblicazione previsti dalla legge, e ne salvaguarda:

- l'integrità;
- l'aggiornamento;
- la completezza;
- la tempestività;
- la consultabilità;
- la comprensibilità;
- l'omogeneità;
- l'accessibilità.

L'ente, inoltre, assicura:

- la conformità ai documenti originali in possesso dell'Amministrazione;
- l'indicazione della loro provenienza e la riutilizzabilità (art. 6 del [D.Lgs. n. 33 del 2013](#)).

I Responsabili assicurano che i documenti e gli atti oggetto di pubblicazione obbligatoria siano quindi pubblicati:

- in forma chiara e semplice;
- in forma completa del loro contenuto e, solo ove possibile, degli allegati;
- in forma comprensiva dell'indicazione della loro provenienza;
- per un arco temporale di cinque anni, decorrenti dal mese di gennaio dell'anno successivo a quello dal quale inizia l'obbligo di pubblicazione: nel caso di atti la cui efficacia sia superiore ai cinque anni, la pubblicazione termina con la data di termine di efficacia; allo scadere del termine previsto, essendo venuto meno l'obbligo di istituzione della sezione archivio, gli atti sono eventualmente consultabili mediante istanza di accesso civico (linee guida ANAC 1310/2016, pag. 10);
- in dimensione di tipo aperto (art. 68 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al [D.Lgs. n. 82 del 2005](#)), riutilizzabili ai sensi del [D.Lgs. n. 196 del 2003](#), senza restrizioni se non quelle conseguenti all'obbligo di riportare la fonte e garantirne l'integrità.

Art. 26
Profili sanzionatori

Il mancato adempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente costituisce:

- elemento di valutazione della responsabilità dirigenziale;
- eventuale causa di responsabilità per danno all'immagine dell'Amministrazione;
- oggetto di valutazione ai fini della corresponsione della retribuzione di risultato e del trattamento accessorio collegato alla performance individuale dei Responsabili.

Si riportano di seguito le sanzioni attualmente previste dal D.Lvo 33/2013 (come modificato dal D.Lvo 97/2016) per le diverse ipotesi di inadempimento.

Art. 22: Obblighi di pubblicazione dei dati relativi agli enti pubblici vigilati e agli enti di diritto privato in controllo pubblico, nonché alle partecipazioni in società di diritto privato.

Tipologia di inadempimento: Mancata o incompleta pubblicazione sul sito della Pubblica amministrazione vigilante dei dati relativi a:

- ragione sociale;
- misura della partecipazione della P.A., durata dell'impegno e onere gravante sul bilancio della P.A.;
- numero dei rappresentanti della P.A. negli organi di governo e trattamento economico complessivo spettante ad essi;

- risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi;
- incarichi di amministratore dell'ente e relativo trattamento economico.

Sanzione: Divieto di erogare a favore degli enti somme a qualsivoglia titolo da parte della Pubblica amministrazione vigilante.

Tipologia di inadempimento: Mancata o incompleta pubblicazione dei dati da parte degli enti pubblici o privati vigilati relativamente a quanto previsto dagli artt. 14 e 15 per:

- componenti degli organi di indirizzo;
- soggetti titolari di incarico.

Sanzione: Divieto di erogare a favore di tali enti somme a qualsivoglia titolo da parte della Pubblica Amministrazione vigilante.

Art. 15: Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari d'incarichi dirigenziali e di collaborazione o consulenza.

Tipologia di inadempimento: Omessa pubblicazione dei dati di cui all'art. 15, comma 2:

- estremi degli atti di conferimento di incarichi dirigenziali a soggetti estranei alla P.A., con indicazione della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato;
- incarichi di collaborazione o di consulenza a soggetti esterni per i quali è previsto un compenso, con indicazione della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato.

Sanzione: in caso di pagamento del corrispettivo:

- responsabilità disciplinare;
- applicazione di una sanzione pari alla somma corrisposta.

Art. 46: Violazione degli obblighi di trasparenza

Tipologia di inadempimento: Inadempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa.

Sanzione:

- Elemento di valutazione della responsabilità dirigenziale;
- Eventuale causa di responsabilità per danno all'immagine della P.A.

Valutazione ai fini della corresponsione:

- della retribuzione accessoria di risultato;
- della retribuzione accessoria collegata alla performance individuale del responsabile.

Tipologia di inadempimento: Mancata predisposizione del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità.

Sanzione:

- Elemento di valutazione della responsabilità dirigenziale;
- Eventuale causa di responsabilità per danno all'immagine della P.A.;

Valutazione ai fini della corresponsione:

- della retribuzione accessoria di risultato;
- della retribuzione accessoria collegata alla performance individuale del responsabile.

Art. 47: Sanzioni per casi specifici

Tipologia di inadempimento: Solo ove applicabile, violazione degli obblighi di comunicazione dei dati di cui all'art. 14 riguardanti i componenti degli organi di indirizzo politico, con riferimento a:

- situazione patrimoniale complessiva del titolare dell'incarico;
- titolarità di imprese;
- partecipazioni azionarie, proprie, del coniuge e parenti entro il secondo grado di parentela;
- compensi cui la carica dà diritto.

Sanzione:

- Sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 10.000 euro a carico del responsabile della mancata comunicazione;
- Pubblicazione del provvedimento sanzionatorio sul sito internet della amministrazione o degli organismi interessati.

Tipologia di inadempimento: Violazione degli obblighi di pubblicazione di cui all'art. 22, comma 2, relativi agli enti pubblici vigilati, agli enti di diritto privato in controllo pubblico e alle società con riferimento a:

- ragione sociale;
- misura della partecipazione della P.A., durata dell'impegno e onere complessivo gravante sul bilancio della p.a.;
- numero dei rappresentanti della P.A. negli organi di governo e trattamento economico complessivo spettante ad essi;
- risultati di bilancio degli ultimi 3 esercizi;
- incarichi di amministratore dell'ente e relativo trattamento economico complessivo.

Sanzione:

- Sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 10.000 euro a carico del responsabile della violazione.

Tipologia di inadempimento: Mancata comunicazione da parte degli amministratori societari ai propri soci pubblici dei dati relativi al proprio incarico, al relativo compenso e alle indennità di risultato percepite.

Sanzione:

- Sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 10.000 euro a carico degli amministratori societari.

Sono comunque da ritenersi automaticamente richiamate nel presente Piano le integrazioni e le modifiche di volta in volta apportate alla normativa nazionale di riferimento.

CAPO IX LE ALTRE FUNZIONI

Art. 27

Individuazione competenze funzioni ulteriori

L'Autorità locale anticorruzione viene individuata quale "gestore" delle segnalazioni di operazioni sospette di cui all'art. 6 del D.M. Interno 25.9.2015, all'esito delle valutazioni effettuate su comunicazione formale dei Responsabili d'area o di procedimento. Il gestore provvede direttamente alla dovuta segnalazione tramite il portale INFOSTAT-UIF della Banca d'Italia.

L'Autorità locale anticorruzione viene inoltre individuata quale RASA (responsabile anagrafe stazione appaltante), ai fini dell'inserimento e dell'aggiornamento annuale degli elementi identificativi della stazione appaltante comunale, mediante l'implementazione dei dati della BDNCP tenuta presso l'ANAC. Il RASA è autorizzato ad invitare i singoli Responsabili d'area ad eventuali ulteriori qualificazioni individuali, qualora consentite dal sistema, in relazione all'obbligo di aggiornamento dei dati delle singole articolazioni operative comunali.

CAPO X NORME FINALI

Art. 28

Modulistica dichiarativa

Al presente Piano sono allegati i modelli di dichiarazione che i Responsabili d'Area e di procedimento, nonché i consulenti esterni che partecipano al procedimento amministrativo, in qualsiasi fase, devono compilare al fine di dichiarare la propria terzietà ed integrità rispetto agli atti cui partecipano ed agli interessi coinvolti.

Le dichiarazioni contenute nei suddetti modelli sono prodotte ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal [D.P.R. n. 445/2000](#).

Gli Amministratori dell'ente sono invece tenuti ad astenersi dall'adozione di atti deliberativi rispetto ai quali risultano in posizione, anche potenzialmente conflittuale, di incompatibilità.

Art. 29

Entrata in vigore e comunicazioni

Il presente PTPCT entra in vigore al conseguimento dell'esecutività della delibera che lo approva.

Ad avvenuta pubblicazione sul sito web, con nota dell'Autorità Locale Anticorruzione, del presente Piano deve essere formalmente data notizia:

- ai Responsabili d'Area e di procedimento;
- a tutti i dipendenti;
- all'Organo di revisione;
- all'Organismo Comunale di Valutazione;
- alle rappresentanze sindacali interne;
- al Prefetto.

Ai sensi del PNA 2016 (comma 4 delle premesse) l'obbligo di trasmissione all'ANAC del PTPC si intende assolto con la pubblicazione del medesimo sul sito istituzionale.

allegato



COMUNE DI FALOPPIO
PROVINCIA DI COMO

OGGETTO: **Dichiarazione di insussistenza di situazioni di conflitto di interesse in relazione alla posizione di Responsabile d'Area o di procedimento** ([L. n. 190/2012](#) e [D.P.R. n. 62/2013](#)).

Il/la sottoscritto/a _____, nato/a _____ il _____, in relazione all'incarico di Responsabile d'Area/di procedimento relativo al settore amministrativo _____ del Comune di Faloppio

DICHIARA

sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti della [Legge 6 novembre 2012, n. 190](#) e del [Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445](#), che, alla data di oggi:

- a) non sussistono né si prevedono situazioni di conflitto di interesse con i soggetti interessati dall'attività ordinariamente connessa alla funzione espletata, al ricorrere delle quali è fatto obbligo espresso di astenersi dall'adottare pareri, valutazioni tecniche, atti endoprocedimentali, nonché il provvedimento finale;
- b) di conseguenza non sussistono, con i soggetti destinatari dei provvedimenti ordinariamente adottati dal sottoscritto:
- legami di parentela o affinità sino al quarto grado;
 - legami di stabili di amicizia e/o di frequentazione;
 - legami professionali;
 - legami societari;
 - legami di diversa natura capaci di incidere negativamente sulla propria imparzialità;
- c) è consapevole dell'obbligo di astensione gravante sul sottoscritto al ricorrere di una ipotesi di incompatibilità anche potenziale. Tale situazione verrà, nel caso, tempestivamente segnalata all'Autorità Locale Anticorruzione.

In fede.

_____/_____/_____

allegato

PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITÀ
ANNI 2017-2018-2019
RELAZIONE DESCRITTIVA

Il presente aggiornamento del vigente Programma triennale per la trasparenza e l'integrità ha la finalità di garantire, da parte di questo Comune, la piena attuazione del principio di trasparenza, definita dall'articolo 11 del D.Lvo 27 ottobre 2009, n. 150, come *“accessibilità totale, anche attraverso lo strumento della pubblicazione sui siti istituzionali delle amministrazioni pubbliche, delle informazioni concernenti ogni aspetto dell'organizzazione, degli indicatori relativi agli adattamenti gestionali e all'utilizzo delle risorse per il perseguimento delle funzioni istituzionali, dei risultati dell'attività di misurazione e valutazione svolta dagli organi competenti, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo del rispetto dei principi di buon andamento e imparzialità. Essa costituisce livello essenziale delle prestazioni erogate dalle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m) della Costituzione.”*

Il Programma consta della disciplina generale di cui al corpo principale del PTPCT, della presente relazione descrittiva e di una allegata tabella excel che individua, in riferimento ai diversi adempimenti previsti, i responsabili e le relative tempistiche.

La recentissima pubblicazione della delibera ANAC n. 1310 del 28.12.2016 (recante l'allegato con la nuova strutturazione da dare alla sezione, i nuovi contenuti, gli obblighi abrogati, le nuove tempistiche di aggiornamento) rende inevitabile allegare al presente PTTI un foglio excel che riflette l'attuale strutturazione del sito. L'aggiornamento delle sezioni, il nuovo assetto strutturale e la pubblicazione dei relativi dati costituiscono il primario obiettivo del PTTI, da conseguire nel 2017.

IL CONTESTO GENERALE

Il decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 ha reso obbligatoria, anche per gli enti locali, la redazione del programma triennale per la trasparenza e l'integrità, che già era stato introdotto nell'ordinamento dal c.d. “decreto Brunetta” e che ora, con le innovazioni apportate dal D.Lvo 97/2016, va a costituire una sezione apposita del Piano triennale per la prevenzione della corruzione. Quest'ultimo assume dunque l'acronimo di PTPCT.

La nuova norma, oltre a porsi come testo unico in materia, non si limita a collazionare tutte le varie norme relative all'argomento sparse in diversi testi di legge, ma introduce nuovi obblighi e riordina una disciplina che, negli ultimi anni, è stata oggetto di particolare attenzione da parte del legislatore.

Con la redazione del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità il Comune intende programmare le attività poste in essere al fine di assicurare la trasparenza dell'azione amministrativa: ciò non solo allo scopo di ottemperare ai citati obblighi di cui al decreto legislativo n. 33/2013, e in particolare al suo art. 10, ma anche per garantire ai propri cittadini, ed in generale agli utenti, il nuovo accesso civico nelle due forme dell'accesso semplice e generalizzato.

In via generale, occorre sottolineare che la trasparenza assolve ad una molteplicità di funzioni; infatti essa, oltre ad essere uno strumento per garantire un controllo sociale diffuso ed assicurare la conoscenza, da parte dei cittadini, dei servizi resi dalle pubbliche amministrazioni, assolve anche un'altra importantissima funzione: è infatti strumento volto alla promozione dell'integrità ed allo sviluppo della cultura della legalità in funzione preventiva dei fenomeni corruttivi. Quindi, come sottolineato già dalla delibera CiVIT-ANAC n. 105/2010, gli obblighi di trasparenza sono correlati ai principi e alle norme di comportamento corretto nelle amministrazioni perchè il loro adempimento è volto alla rilevazione di eventuali episodi di cattiva gestione ed alla loro conseguente rimozione.

L'ORGANIZZAZIONE

La generale struttura operativa del Comune è data dal Sindaco, dalla Giunta, dal Consiglio comunale, dal Segretario comunale, dal Revisore unico del conto, dall'Organismo Comunale di Valutazione, dai Responsabili d'Area e di procedimento. Tuttavia, non tutti questi organi sono parte attiva nel processo relativo alla trasparenza e all'integrità. Le relative competenze sono quelle individuate dalla legge e, conseguentemente, dal presente Programma.

La struttura organizzativa comunale, con le sue sottoarticolazioni in aree e servizi, è resa dall'apposito schema (qui richiamato) allegato al vigente regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, con i connessi decreti sindacali di individuazione dei relativi Responsabili.

PUBBLICAZIONE DEI DATI

Pubblicazione del Programma per la trasparenza e l'integrità

Una volta approvato dalla Giunta comunale, si procede alla pubblicazione del PTPCT, e dunque del presente Programma, alla sezione Amministrazione trasparente del sito internet comunale.

Integrazione e organizzazione dei dati

Sul sito istituzionale è già stata correttamente creata la sezione "Amministrazione trasparente", nel rispetto dei dettami di cui all'allegato A del D.Lvo 33/2013, poi rivisto e modificato. In tale sezione sono già presenti diversi dati la cui pubblicazione è resa obbligatoria dalla normativa vigente.

L'obiettivo è quello di procedere, nel rispetto della tempistica posta dalla legge, all'integrazione dei dati già pubblicati con quelli richiesti dalle nuove disposizioni in materia di trasparenza.

Attività organizzative interne volte ad assicurare regolarità e tempestività dei dati da pubblicare

Il controllo delle pubblicazioni è in capo al Responsabile della trasparenza. Ciascun Responsabile d'Area è tenuto alla trasmissione dei dati all'ufficio che materialmente li pubblica o, secondo i casi, alla loro pubblicazione diretta, secondo quanto indicato nell'allegato prospetto excel. Tale attività, da svolgersi nel rispetto dei tempi di volta in volta stabiliti dalla legge, può venire espletata con la collaborazione di dipendenti dell'Area cui il Responsabile può affidare il compito di provvedere alle operazioni materiali di messa a disposizione e di pubblicazione del materiale, pur rimanendo egli responsabile del risultato finale. Qualora si accentri, in capo ad un unico soggetto, la responsabilità di pubblicare dati relativi anche ad altre Aree amministrative, i relativi Responsabili di queste ultime provvedono alla tempestiva trasmissione dei dati necessari. Il responsabile della pubblicazione finale non risponde di eventuali inadempimenti dovuti alla mancata trasmissione dei dati da pubblicare da parte del Responsabile d'Area che li detiene. Si procede, in questa ipotesi, alla pubblicazione dei soli dati disponibili.

Responsabili della pubblicazione e dell'aggiornamento

Il responsabile della pubblicazione provvede anche al successivo aggiornamento dei dati.

Qualità e utilizzabilità dei dati

Tutti gli uffici dell'ente, sulla base dell'art. 6 del D.Lvo 33/2013, devono garantire la qualità delle informazioni riportate nel sito istituzionale assicurandone l'integrità, il costante aggiornamento, la completezza, la tempestività, la semplicità di consultazione, la comprensibilità, l'omogeneità, la facile accessibilità, nonché la conformità ai documenti originali in possesso dell'amministrazione, l'indicazione della loro provenienza e la riutilizzabilità.

In particolare, i documenti, le informazioni e i dati oggetto di pubblicazione sono pubblicati, nel limite del possibile, in formato di tipo aperto ai sensi della normativa vigente, senza ulteriori restrizioni diverse dall'obbligo di citare la fonte e di rispettarne l'integrità.

PIANO DELLA PERFORMANCE

Approvazione e pubblicazione del PEG

Il Piano Esecutivo di Gestione, o documento analogo, viene approvato annualmente dalla Giunta comunale dopo l'approvazione del bilancio previsionale. Esso viene pubblicato sul portale comunale nella sezione Amministrazione trasparente.

Gli obiettivi relativi alla trasparenza

L'adempimento degli obblighi di trasparenza viene previsto quale obiettivo strategico, sebbene esso provochi un notevolissimo impatto in termini di lavoro aggiuntivo, che va a gravare su una struttura assai esigua quanto a personale, già oberato da un'attività ordinaria sempre più burocratica e complessa.

INIZIATIVE PREVISTE PER GARANTIRE UN ADEGUATO LIVELLO DI TRASPARENZA, LA LEGALITA' E LO SVILUPPO DELLA CULTURA DELL'INTEGRITA'

Finalità

Il Comune si impegna ad adempiere alle varie disposizioni di legge in materia di trasparenza mediante la pubblicazione dei dati resi obbligatori dalla legge nella sezione del sito denominata "Amministrazione trasparente".

Sul sito possono altresì venire pubblicate altre informazioni *non obbligatorie*, ma ritenute utili per consentire al cittadino di raggiungere una maggiore conoscenza e consapevolezza delle attività poste in essere dal Comune. In ragione di ciò, il Comune promuove l'utilizzo e la conoscenza delle diverse potenzialità del sito da parte dei cittadini.

Le limitate dimensioni dell'ente non consentono di organizzare ulteriori obbligatori momenti di confronto con la cittadinanza, oltre quelli già previsti per legge. Tuttavia proprio dette limitate dimensioni permettono un quotidiano scambio di osservazioni tra addetti e cittadini, utili per riorientare l'azione amministrativa al fine di soddisfare sempre meglio, nel limite delle risorse umane, finanziarie e strumentali, le necessità del territorio.

Semplificazione del linguaggio amministrativo, dei regolamenti e dei procedimenti

Il Comune persegue la semplificazione del linguaggio amministrativo, dei regolamenti e dei procedimenti, nell'ottica di una sempre maggiore trasparenza, efficienza e rispondenza ai bisogni di cittadini e imprese.

ATTIVITA' NEL TRIENNIO

Anno 2017

- 1) Pubblicazione sul sito internet comunale del PTPCT (nuovo triennio) entro 30 giorni dall'approvazione;
- 2) approvazione del PEG, o documento analogo, da correlarsi al PTPCT, entro trenta giorni dal termine normativamente stabilito per l'approvazione del bilancio di previsione;
- 3) monitoraggio dell'organizzazione comunale per la corretta pubblicazione delle informazioni;
- 4) definizione e perfezionamento iter per la pubblicazione dei dati, durante tutto l'anno;
- 5) approvazione di un regolamento specifico sull'accesso civico;
- 6) adeguamento della struttura sezionale "Amministrazione trasparente" alle nuove previsioni normative, con particolare riferimento all'allegato alla delibera ANAC n. 1310 del 28.12.2016;
- 7) adozione sistema informatico di segnalazione anonima degli illeciti.

Anno 2018

- 1) Aggiornamento del Programma per la trasparenza e l'integrità entro il termine normativamente previsto e correlazione col PEG 2018;
- 2) approvazione del PEG, o documento analogo, da correlarsi al PTPCT, entro trenta giorni dal termine normativamente stabilito per l'approvazione del bilancio di previsione 2018;
- 3) altri adempimenti eventualmente imposti dalla normativa sopravvenuta.

Anno 2019

- 1) Aggiornamento del Programma per la trasparenza e l'integrità entro il termine normativamente previsto e correlazione col PEG 2019;
- 2) approvazione del PEG, o documento analogo, da correlarsi al PTPCT, entro trenta giorni dal termine normativamente stabilito per l'approvazione del bilancio di previsione 2019;
- 3) altri adempimenti eventualmente imposti dalla normativa sopravvenuta.